

TRIBUNALE DI TRIESTE
SENT. 82/2001 DELL'8.2.2001

Est. Sonogo di Lucchini contro Cariplo – cassa di risparmio delle province lombarde

Un dipendente di un istituto di credito veniva licenziato in quanto, sebbene a conoscenza delle malversazioni compiute da un collega a danno dei conti correnti di clienti (conoscenza cui era pervenuto a mezzo di interrogazioni, peraltro esorbitanti dai suoi doveri d'ufficio, sui predetti conti oggetto di malversazione) non aveva provveduto a segnalare il fatto all'azienda. Il ricorrente era stato inoltre accusato di aver passato documentazione d'azienda al collega autore delle malversazioni. Rilievo disciplinare aveva assunto, altresì, il cointeressamento del ricorrente in un conto di un cliente della banca e l'effettuazione di operazioni su tale conto. Il licenziamento disciplinare veniva fondato sulla lesione dell'imprescindibile vincolo fiduciario nei confronti della banca e della clientela.

Il lavoratore chiedeva la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli, la reintegrazione, sul posto di lavoro e il risarcimento del danno. In particolare egli lamentava: la mancata affissione del codice disciplinare, l'indeterminatezza, in quanto non previsto dal CCNL, dell'illecito contestatogli, la diversità del trattamento riservato ai superiori del collega autore della malversazione e ad altri colleghi, cui era stata irrogata una sanzione conservativa, la tardiva contestazione dell'illecito ed irrogazione del licenziamento.

Il giudice rigetta il ricorso ritenendo infondate, alla stregua delle risultanze probatorie, le censure sulla mancata affissione del codice disciplinare.

Per ciò che riguarda l'affermata indeterminatezza dell'illecito contestato il giudice evidenzia che l'infrazione commessa dal ricorrente, violando le norme dettate dalla "comune coscienza sociale", non necessitava di una espressa previsione di codice o di contratto per essere sanzionata.

La lentezza del procedimento disciplinare e il notevole spazio temporale tra l'illecito e la contestazione e tra la contestazione e l'irrogazione erano pienamente giustificati dalla complessità degli accertamenti che l'azienda aveva dovuto compiere riguardo alla vicenda.

Il Tribunale riteneva invece disciplinarmente irrilevante il cointeressamento del ricorrente in un conto di un cliente, dato l'operare del ricorrente "alla luce del sole" e l'acquiescenza dei superiori.

A giustificare il licenziamento stava però il fatto che il ricorrente aveva riscontrato le irregolarità compiute dal collega interpellando, oltre che il conto in cui era cointeressato, anche altri conti di altri clienti, senza ricevere dagli stessi, né da superiori, l'ordine di farlo.

Proprio perché venuto a conoscenza delle irregolarità compiendo interrogazioni esorbitanti dai suoi doveri d'ufficio, il ricorrente avrebbe dovuto essere massimamente solerte nel segnalare all'azienda le irregolarità riscontrate. Pertanto la sua inerzia era particolarmente idonea a ledere irreparabilmente il vincolo di fiducia (di forte rilevanza nei rapporti fra la banca ed i suoi funzionari) ed a giustificare il licenziamento.

Ad aggravare la posizione del ricorrente e confermare l'improseguibilità del rapporto sta inoltre il fatto che egli, provvedendo a passare al collega incriminato di malversazione il tabulato dei clienti risarciti dalla banca, ha inteso favorirlo nella sua azione di difesa.